

Pubblicato il 20/06/2017

Sent. n. 1371/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Oriente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Viviani e Andrea Bagnasco ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;
contro

- il Comune di Solbiate Olona, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Grandi n. 4;

- la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Solbiate Olona n. 23 del 20 settembre 2012, pubblicata all'Albo pretorio dal 5 al 20 ottobre 2012, nella parte in cui respinge l'osservazione della ricorrente;

- del Documento di Piano del P.G.T., laddove identifica l'ambito territoriale T5 "del territorio naturale" includendovi la proprietà della ricorrente (D.d.P. 20.0, pag. 24), anziché includerla in "ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per l'economia locale", ed attribuisce all'ambito T5 indici propri delle zone agricole (D.d.P. 20.0, pag. 47), nonché laddove inserisce la proprietà della ricorrente nella classe di sensibilità paesaggistica IV;

- del Piano delle Regole del P.G.T., nella parte in cui include ancora (come nel P.G.T. adottato) la proprietà della ricorrente in "ambito territoriale T5 del territorio naturale", come "area agricola" (art. 100) e, in piccola parte, come "area boscata" (art. 101), e nell'unità di paesaggio UP2 "matrice agraria" (artt. 133/136) anziché nell'ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per l'economia locale" (artt. 93 e ss.), il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica;

- di tutti gli atti presupposti (ivi comprese la deliberazione consiliare n. 9 del 16 aprile 2012 e la deliberazione della Giunta comunale n. 147 dell'11 settembre 2012), conseguenti o, comunque, connessi alla deliberazione ed ai piani di cui sopra;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Solbiate Olona n. 40 del 21 dicembre 2012 di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L n. 10, "Avvisi e concorsi", del 6 marzo 2013;

- del Documento di Piano del P.G.T., laddove identifica l'ambito territoriale T5 "del territorio naturale" includendovi la proprietà della ricorrente (D.d.P. 20.0, pag. 24), anziché includerla in "ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per l'economia locale", ed attribuisce all'ambito T5 indici propri delle zone agricole (D.d.P. 20.0, pag. 47), nonché laddove inserisce la proprietà della ricorrente

nella classe di sensibilità paesaggistica IV e, in parte, innovando rispetto al testo adottato, tra gli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale;

- del Piano delle Regole del P.G.T., nella parte in cui include la proprietà della ricorrente in “ambito territoriale T5 del territorio naturale”, come “area agricola” (art. 100) e, in piccola parte, come “area boscata” (art. 101), e nell’unità di paesaggio UP2 “matrice agraria” (artt. 133/136), anziché in “ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per l’economia locale” (artt. 93 e ss.), il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica;
- del Documento di Piano del P.G.T., nell’ipotesi in cui – dopo aver indicato, tra i “principi politici di governo”, i “possibili criteri di equità” (D.d.P. 2.0, pagg. 12/14) ed aver poi individuato il “principio di equità assunto dal PGT” (“modello di equità secondo condizione di fatto” – D.d.P. 20.0, pag. 27) – escludesse la rilevanza delle condizioni di fatto del terreno della ricorrente, connotato da pregressa e perdurante utilizzazione insediativa, e del suo inserimento nel contesto urbanizzato nonché il riconoscimento della sua obiettiva vocazione alla destinazione produttiva;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Solbiate Olona;

Vista l’ordinanza n. 752/2015 con cui sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del Comune di Solbiate Olona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 30 marzo 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 3 dicembre 2012 e depositato il 13 dicembre successivo, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Solbiate Olona n. 23 del 20 settembre 2012, pubblicata all’Albo pretorio dal 5 al 20 ottobre 2012, nella parte in cui ha respinto l’osservazione proposta dalla medesima ricorrente, unitamente ad altri atti che hanno impresso una destinazione agricola e ad area boscata al terreno di sua proprietà, sito in Via Vespucci, in contrasto con la pregressa ed effettiva utilizzazione.

La società ricorrente è proprietaria di un’area sita a Solbiate Olona in Via Vespucci, contraddistinta ai mappali 754, 755 e 756 del foglio 3 del N.C.T. Sulla predetta area sono stati realizzati, previa regolare autorizzazione, una palazzina ad uso uffici e abitazione, una palazzina ad uso magazzino, alcuni serbatoi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi e alcuni percorsi asfaltati e delle piattaforme per la manovra e la sosta degli automezzi. Il predetto compendio, pur essendo classificato dai previgenti strumenti urbanistici come zona agricola, si ritroverebbe di fatto in un contesto di tipo produttivo, essendo a diretto contatto con la zona industriale del vicino Comune di Fagnano Olona ed essendo attiguo al tracciato dell’autostrada Pedemontana (che separerebbe fisicamente la zona dal resto del Comune di Solbiate Olona e ne determinerebbe una maggiore integrazione con il Comune di Fagnano Olona e la sua zona produttiva).

In fase di avvio della redazione del P.G.T., all’inizio dell’anno 2010, la ricorrente ha formulato una istanza finalizzata ad ottenere per l’area di sua proprietà una destinazione di tipo industriale/commerciale; tuttavia in sede di adozione del P.G.T., avvenuta con la deliberazione consiliare n. 9 del 16 aprile 2012, l’area è stata inserita in “ambito territoriale T5 del territorio naturale”, come “area agricola” e, in piccola parte, come “area boscata”, e nell’unità di paesaggio UP2 “matrice agraria”. Quindi, in data 23 giugno 2012, la ricorrente ha presentato un’osservazione, con cui ha contestato l’inclusione del compendio nell’ambito T5, avuto riguardo alle caratteristiche effettive dello stesso, e ne ha chiesto l’inclusione nell’ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per

l'economia locale. Con la deliberazione consiliare n. 23 del 20 settembre 2012 è stata respinta la richiamata osservazione, specificando che, "effettuati i dovuti accertamenti, si conferma la classificazione adottata sottolineando tra l'altro che la modifica proposta risulta non compatibile con l'impianto politico e strategico del piano. A margine, vale la pena di considerare che l'esame dell'osservazione consente di evidenziare una probabile incongruenza [nel P.G.T.] tra i dispositivi normativi che consentono il mantenimento e lo sviluppo delle attività esistenti e i dispositivi di tutela del paesaggio di cui all'unità P2: tale incongruenza risulta tuttavia superata per effetto delle controdeduzioni a talune osservazioni specifiche, che hanno determinato la modifica della norma con il fine dell'attenuazione della prescrizione qualora le aree risultino in uso ad attività esistenti".

Assumendo l'illegittimità della predetta determinazione, è stato proposto ricorso, a sostegno del quale sono state dedotte, in primo luogo, le censure di eccesso di potere per contraddittorietà e per violazione dei criteri generali enunciati nello stesso P.G.T., per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e per eccesso di potere per difetto di motivazione.

Ulteriormente è stato dedotto l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità e travisamento.

Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2005, in particolare del primo comma, lett. a ed e, punto 1, e del terzo comma, lett. b e c.

Si è costituito in giudizio il Comune di Solbiate Olona, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data in data 3 maggio 2013 e depositato il 9 maggio successivo, la società ricorrente ha altresì impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Solbiate Olona n. 40 del 21 dicembre 2012, di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 10, "Avvisi e concorsi", del 6 marzo 2013, nella parte in cui ha confermato e in parte modificato, *in peius*, la destinazione dell'area di sua proprietà, già prevista in sede di adozione, e non l'ha inserita nell'ambito territoriale T4 – sistemi insediativi per l'economia locale.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte, in primo luogo, censure di illegittimità derivata rispetto a quelle già proposte in sede di ricorso introduttivo.

Poi è stato dedotto l'eccesso di potere difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità per travisamento, per contraddittorietà e per violazione dei criteri generali enunciati nello stesso P.G.T.

Infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 13, quarto comma, della legge regionale n. 12 del 2005.

3. Con l'ordinanza presidenziale n. 752/2015 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del Comune di Solbiate Olona.

In data 4 marzo 2016, il Comune resistente ha depositato in giudizio della documentazione in esecuzione della predetta ordinanza presidenziale.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto gli atti impugnati con lo stesso sono stati sostituiti integralmente da quelli gravati con il ricorso per motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, a seguito dell'approvazione definitiva del P.G.T., verso cui si appunta l'interesse attuale della ricorrente e che è stato oggetto del ricorso per motivi aggiunti, è venuto meno l'interesse allo scrutinio delle censure avverso gli atti endoprocedimentali predisposti in fase di adozione del P.G.T.

2. Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è infondato.

3. Con i tre motivi, contenuti nel ricorso introduttivo, ma richiamati in via derivata nel ricorso per motivi aggiunti, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si deduce la violazione del “modello di equità” su cui è stato fondato il P.G.T., ossia che nello svolgimento dell’attività pianificatoria, la determinazione dei diritti edificatori avrebbe dovuto tenere in considerazione esclusivamente le situazioni di fatto del territorio, senza dare alcun rilievo alle scelte urbanistiche previgenti, ciò anche al fine di contenere il più possibile il consumo di nuovo suolo; laddove invece l’applicazione del citato criterio di equità dovesse indurre ad escludere l’esistenza di un contesto produttivo nella zona dove è situata la proprietà della ricorrente, lo stesso andrebbe annullato per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, in quanto in tal modo si imporrebbe la rimozione di un insediamento produttivo esistente per lasciare spazio ad un ambito agricolo. Nella disciplina contenuta nel P.G.T. impugnato sarebbero stati poi ignorati del tutto sia la presenza di un risalente insediamento produttivo nel compendio di proprietà della ricorrente, sia la forte integrazione del predetto ambito con quello confinante esistente nel Comune di Fagnano Olona, altamente industrializzato e comunque situato in un tessuto urbano, sia la presenza dell’autostrada Pedemontana che andrebbe a connotare il territorio circostante come sicuramente non agricolo.

3.1. La doglianza è infondata.

Va premesso che risulta pacifico che l’area di proprietà della società ricorrente fosse già classificata come agricola dai previgenti strumenti urbanistici; quindi nella fattispecie de qua non si contesta una *reformatio in pejus* della precedente previsione urbanistica, ma un mancato esercizio dello *ius variandi* rispetto ad un terreno che non avrebbe le caratteristiche per essere adibito ad attività agricola. In via di fatto, va evidenziato che la predetta area risulta coperta da s.l.p. soltanto in minima parte (meno del 10% totale, ossia 1.500 mq su 17.000 complessivi); inoltre non è stata contestata la circostanza che il compendio, per il quale non risulta autorizzata alcuna attività, comunque è sostanzialmente dismesso e inattivo (non apparendo sufficienti a smentire tale assunto il deposito in giudizio di ricevute di autorizzazione al mantenimento di un passo carrabile e di fatture relative ad utenze: all. 5 e 12 al ricorso), come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune (cfr. all. 3 del Comune) e ammesso altresì dalla stessa parte ricorrente, (cfr. pag. 8, punto 2.1.2 della memoria depositata il 27 febbraio 2017; si veda anche la pertinente documentazione fotografica). Neppure il “DdP15.0 – Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica” del P.G.T. contiene alcun riferimento ad attività insediate sull’area della ricorrente (cfr. deposito del 27 febbraio 2017 del Comune). Sulla base di tali presupposti fattuali, non risulta fondata la censura di violazione del “modello di equità secondo condizione di fatto”, ossia del principio posto alla base della determinazione dei diritti edificatori che considererebbe soltanto le condizioni fisiche del territorio e non anche quelle derivanti da scelte urbanistiche previgenti (cfr. DdP20.0 “Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio”, parte IV, pagg. 27 e ss.: all. 2 al ricorso), giacché la conformazione dell’area di proprietà della ricorrente appare riconducibile al verde naturale di pianura, sia agricolo che boscato, come attestato dal suo inserimento nella rete ecologica regionale, settore 31 (PdR10.c0 “Rete ecologica comunale”: cfr. deposito del 27 febbraio 2017 del Comune), e dal fatto che sia compresa nella distanza di danno dall’ERIR del Comune di Fagnano Olona (DdP8.0 “Vincoli di tutela”: cfr. deposito del 27 febbraio 2017 del Comune); inoltre, la stessa area è stata parzialmente classificata come superficie boscata non trasformabile ai fini urbanistici (cfr. Piano di indirizzo forestale della Provincia di Varese, approvato 25 gennaio 2011, come riportato nel certificato di destinazione urbanistica dell’area: all. 1 del Comune); anche tale aspetto della non trasformabilità è stato contestato dalla ricorrente, ma senza l’apporto di documentazione idonea a sconfessare in maniera evidente le risultanze del certificato di destinazione urbanistica (cfr. all. 13 al ricorso). Anche le aree poste in prossimità di quella della ricorrente, per quanto siano state classificate come AMF, ovvero come aree monofunzionali situate in ambito non urbano su cui sono insediate attività produttive, sono state comunque collocate in ambito T5 del territorio naturale, pur in presenza delle predette attività produttive in essere. Infine, l’inserimento nella più alta classe di sensibilità paesaggistica (IV) è stato giustificato in sede pianificatoria con la collocazione del compendio

all'esterno del centro abitato e, quindi, a salvaguardia del suo status di prevalente naturalità (cfr. DdP19b.0 "Classi di sensibilità paesaggistica": cfr. deposito del 27 febbraio 2017 del Comune).

Sulla base dei suesposti presupposti, non specificamente contestati nella loro effettività dalla ricorrente, che ha cercato invece di valorizzare altri elementi fattuali, non ritenuti rilevanti dal Comune resistente, non appare affatto illogico l'inserimento dell'area situata in Via Vespucci in "ambito territoriale T5 del territorio naturale", come "area agricola" e, in piccola parte, come "area boscata", e nell'unità di paesaggio UP2 "matrice agraria", piuttosto che nell'ambito territoriale "T4 – sistemi insediativi per l'economia locale".

Tali valutazioni appaiono difatti pienamente ragionevoli e assolutamente giustificate e coerenti con i presupposti di fatto e le risultanze istruttorie. Del resto, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

Va altresì evidenziato che nemmeno può trovare tutela in sede giurisdizionale una aspettativa non giuridicamente qualificata in relazione ad una migliore collocazione o destinazione della propria area (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 marzo 2017, n. 761).

Infine, gli specifici rilievi formulati dalla parte ricorrente, oltre ad impingere nel merito delle scelte dell'Amministrazione, non si fondano su elementi obiettivi in grado di dimostrare l'abnormità o l'evidente irragionevolezza delle determinazioni dell'Amministrazione in relazione ai dati fattuali posti alla base delle stesse, soprattutto avuto riguardo alla decisione di salvaguardare al massimo livello l'area in questione; in assenza, peraltro, di un affidamento tutelato al cambio di destinazione dell'area in capo alla ricorrente, la scelta dell'Amministrazione non può essere ritenuta illegittima (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 maggio 2017, n. 1166; 30 novembre 2016, n. 2271).

3.2. Ad abundantiam, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale "le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l'Amministrazione è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano" (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 marzo 2017, n. 761; 30 novembre 2016, n. 2271; altresì, T.A.R. Toscana, I, 6 settembre 2016, n. 1317; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 luglio 2016, n. 1505).

Nel caso de quo, l'Amministrazione ha evidenziato l'incompatibilità delle modifiche proposte dalla parte privata con l'impianto politico e strategico del Piano, giacché si è inteso tutelare le caratteristiche paesaggistiche della zona, evitando un loro peggioramento (cfr. DdP20.0 "Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio", pagg. 56 e 72, punto C4); ciò appare soddisfacente degli obblighi imposti in tal senso dalla legge all'Autorità comunale, titolare del potere pianificatorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

3.3. Ciò determina il rigetto delle predette censure.

4. Con la prima doglianza del ricorso per motivi aggiunti si assume l'illegittimità e la contraddittorietà delle disciplina urbanistica relativa all'area di proprietà della ricorrente, in quanto la stessa, pur essendo stata parzialmente stralciata dalla rete ecologica regionale, sarebbe comunque stata inserita totalmente in zona agricola, in contrasto con le richieste formulate in sede di osservazioni al P.G.T.

4.1. La doglianza è infondata.

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato che “all’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi” (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all’Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716).

In tale prospettiva, deve pure sottolinearsi che, per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano, come accade nella fattispecie de qua (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 21 febbraio 2017, n. 434).

4.2. Ciò determina il rigetto anche della suesposta censura.

5. Con la seconda doglianza del ricorso per motivi aggiunti si assume la violazione dell’art. 13, quarto comma, della legge regionale n. 12 del 2005 giacché l’inserimento della rete ecologica regionale soltanto in sede di approvazione finale del P.G.T. avrebbe frustrato i diritti partecipativi della ricorrente.

5.1. La censura è infondata.

L’implementazione introdotta nella fase di approvazione – ossia la previsione della rete ecologica regionale (cfr. all. 11 al ricorso) – è il risultato della necessità di recepire le indicazioni contenute in provvedimenti di Autorità sovraordinate e che per legge integrano il P.G.T., come le prescrizioni di provenienza regionale. In tali casi trova applicazione l’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di “... controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali ...”. Del resto, nessuna disposizione impone di concedere nuovi termini per la presentazione di ulteriori osservazioni, laddove non sia stato dimostrato, come nella controversia de qua, che fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 aprile 2017, n. 798).

5.2. Di conseguenza, anche la predetta censura va respinta.

6. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

7. In relazione alle peculiarità anche fattuali della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Mario Mosconi

IL SEGRETARIO